

Allegato "C" al n. 11442/7364 di rep. del Notaio Lorenzo Grossi di Milano

STATUTO

ART. 1 - Su iniziativa di Gi Group S.p.A. è costituita la

“Fondazione Gi Group“.

ART. 2 - La Fondazione ha sede in Milano, ovvero all'indirizzo, in Milano, successivamente stabilito con delibera del Consiglio di Fondazione.

Con delibera del Consiglio di Fondazione potranno essere aperti sedi operative, uffici e sedi di rappresentanza in Italia e all'estero.

ART. 3 - La Fondazione non ha fini di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

La Fondazione assumerà inoltre la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 117/2017 l'ente aggiungerà alla propria denominazione l'acronimo “ETS”. Intende contribuire allo sviluppo del mercato del lavoro, prefiggendosi l'obiettivo di creare le condizioni per la diffusione di un lavoro sostenibile, inclusivo e possibile per tutti, attraverso attività istituzionali, culturali, di ricerca e di formazione, nei seguenti settori di interesse generale:

- formazione universitaria e post-universitaria; (art. 5, co. 1, lett. g), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, co. 1, lett. h), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, co. 1, lett. i), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (art. 5, co. 1, lett. p), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, co. 1, lett. w), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D.Lgs 117 (art. 5 co.1 lett. u) d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

Per il perseguimento dello scopo la Fondazione inoltre:

- a) promuove, comunica e diffonde studi e ricerche scientifiche, osservatori, benchmark,

collaborazioni con università ed operatori pubblici e privati aventi ad oggetto il mercato del lavoro, delle imprese e delle professioni sotto ogni profilo (tecnico, giuridico, sociologico ed economico); in modo particolare sviluppa la riflessione su un lavoro sostenibile ed inclusivo e sull'abbassamento delle barriere all'ingresso nel mercato del lavoro.

- b) crea e diffonde una cultura del lavoro anche attraverso iniziative culturali ed artistiche di interesse sociale che promuovano anche la relazione tra l'esperienza della bellezza, come occasione di conoscenza e miglioramento personale e collettivo, e il mondo del lavoro; promuove iniziative artistiche correlate al lavoro, anche valorizzando giovani artisti e nuove modalità di rapporto tra arte e lavoro. Promuove una cultura del rapporto tra lavoro, tempo libero, crescita personale e sociale che valorizzi la persona come elemento unico e irripetibile.
- c) promuove ed attua direttamente, o attraverso collaborazioni che coinvolgano altri soggetti privati e pubblici progetti specifici finalizzati al lavoro sostenibile, all'inclusione e al superamento delle barriere, e in genere progetti che incidano su tutte le aree che interessano il lavoro ed il benessere sociale e dei lavoratori attuali e potenziali;
- d) promuove, organizza e realizza corsi di formazione in materia di impresa, di lavoro e in genere su ogni tema che possa favorire l'inserimento e lo sviluppo professionale dei partecipanti; promuove e realizza percorsi di formazione in genere, quali, a titolo esemplificativo: master, corsi di perfezionamento, tirocini formativi e di orientamento, percorsi di alta formazione in apprendistato, scuole di dottorato;
- e) promuove; sostiene e realizza attività e progetti di orientamento e di inserimento lavorativo e professionale, con riferimento anche al percorso formativo scolastico ed universitario, anche in favore di tutti i soggetti appartenenti ad ambiti difficilmente intercettabili e gestibili dal mercato (soggetti svantaggiati, ecc.);
- f) opera con ogni attività di supporto e sostegno, anche economico, agli enti, imprese ed ai lavoratori, coerentemente con gli scopi sociali.

La Fondazione potrà operare in Italia e all'estero. La fondazione potrà, per finalità inerenti o correlate ai propri scopi sociali erogare donazioni o borse di studio di ogni tipo.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che la Fondazione potrà svolgere è il Consiglio di Fondazione; potrà inoltre compiere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio di Fondazione necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 4 - Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili.

Il patrimonio iniziale è costituito dalla dotazione così come indicata nell'atto costitutivo. Tale patrimonio potrà essere accresciuto da eredità, legati, donazioni e liberalità con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata a quel fine per deliberazione del Consiglio di

Fondazione.

I redditi ritraibili dalla dotazione ed ogni entrata non destinata in suo aumento, ivi compresi i contributi pubblici o privati e i proventi di iniziative promosse dalla Fondazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 5 - I beni mobili e quelli immobili posseduti, in proprietà o in uso, dalla Fondazione dovranno essere conservati con cura e valorizzati dal punto di vista patrimoniale.

ART. 6 – Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Fondazione;
- il Presidente;
- il Direttore Generale;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo;
- L'Assemblea dei Partecipanti, se esistente.

ART. 7 – La Fondazione è retta da un Consiglio di Fondazione: il primo consiglio è composto da cinque membri: i successivi saranno composti di un numero dispari variabile da tre a undici membri, secondo la decisione della Gi Group Holding SpA che nomina la maggioranza degli stessi.

I membri del Consiglio di Fondazione durano in carica tre anni.

I primi consiglieri verranno nominati in sede di atto costitutivo. In sede di rinnovo delle cariche, si prevede quanto segue:

- la designazione della metà più uno dei consiglieri, tra cui il Presidente, spetterà alla società Gi Group Holding S.p.A.;
- i membri restanti verranno nominati dalla Assemblea dei Partecipanti o, in mancanza di almeno tre partecipanti, verranno nominati dalla società Gi Group Holding S.p.A.

In sede di prima seduta, il Consiglio nominerà al suo interno il Vicepresidente.

Quando venisse a mancare un Consigliere, compreso il Presidente o il Vicepresidente, la sostituzione verrà effettuata, su istanza del Presidente o del Vicepresidente o del consigliere più anziano dal soggetto – Gi Group Holding S.p.A, assemblea dei partecipanti – che ha effettuato la nomina del consigliere venuto a mancare. I consiglieri nominati in sede di atto costitutivo verranno attribuiti in tale sede ai soggetti sopra citati, ai soli fini dell'esercizio del relativo potere di sostituzione e revoca.

In mancanza di decisione da parte del soggetto titolare del diritto di nomina entro i tre mesi successivi al ricevimento dell'istanza, il Consiglio di Fondazione coopterà il sostituto, che rimarrà in carica sino all'effettivo esercizio del potere di nomina.

In caso di mancanza del Presidente, il Vicepresidente assume temporaneamente la carica di

Presidente sino a che non si sia provveduto alla sostituzione; in tale periodo il Vicepresidente sostituto acquisisce tutti i poteri riservati al Presidente.

Il potere di nomina del Consigliere da parte della Assemblea dei Partecipanti inizia con il termine del mandato del Consiglio, durante il quale mandato il numero dei Partecipanti raggiunge il limite previsto, e così per l'eventuale cessazione di tale potere.

La nomina del Consigliere che fa capo all'Assemblea dei partecipanti avviene secondo la seguente modalità: nei tre mesi precedenti alla scadenza ovvero nel mese successivo alla cessazione per motivi diversi dalla scadenza, il Consiglio di Fondazione invierà a tutti i Partecipanti lettera raccomandata ovvero mediante e-mail o telefax di comunicazione contestuale di cessazione delle cariche, invito alla designazione e alla convocazione della Assemblea dei Partecipanti. Qualora nei due mesi successivi una proposta raccolga, mediante il sistema della sottoscrizione libera, almeno il consenso dell'80% (ottanta per cento) dei Partecipanti esistenti alla data dell'invito di cui sopra, la nomina si intenderà effettuata; qualora ciò non avvenga, si terrà la apposita Assemblea dei Partecipanti, nella quale il membro o i membri del Consiglio verranno nominati. Il funzionamento di detta riunione, quanto alle maggioranze costitutive e deliberative, sarà analogo a quello delle assemblee delle società a responsabilità limitata, secondo la normativa vigente alla data della riunione, ivi compresa la possibilità di deliberare per successiva sottoscrizione di unico documento ovvero separate sottoscrizioni di documenti di identico contenuto. Se la riunione non fosse in grado di deliberare per oltre tre convocazioni, il Consigliere oggetto della nomina verrà cooptato da parte del Consiglio di Fondazione.

La cessazione del Consiglio per scadenza ha effetto dalla ricostituzione della maggioranza del Consiglio per effetto delle nuove nomine. La cessazione di un consigliere per dimissioni o revoca ha effetto dal momento della nomina del successore da parte del medesimo soggetto che lo ha nominato ovvero dalla cooptazione ai sensi del quinto comma del presente articolo.

La revoca del consigliere può avvenire solo per giusta causa, che consiste nella incapacità legale o naturale, ovvero in gravi e ripetute violazioni dei principi fondanti lo svolgimento della attività della Fondazione ovvero in caso di attività svolta in contrasto o concorrenza con quella della Fondazione ovvero in caso di comunicazione a terzi di notizie riservate:

- per quanto riguarda i Consiglieri nominati dalla società Gi Group S.p.A. o, in caso di Consiglieri nominati in Atto costitutivo, attribuiti ai Fondatori in tale sede, su deliberazione degli stessi, notificata per raccomandata al Consiglio di Fondazione e al Collegio dei Revisori dei Conti e al consigliere revocato, che provveda contestualmente alla nomina del Consigliere in sostituzione;
- per quanto riguarda i Consiglieri nominati dall'Assemblea dei Partecipanti, con delibera adottata dal Consiglio di Fondazione, che dovrà essere notificata per lettera raccomandata entro dieci giorni al consigliere revocato.

ART. 8 – Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, per ogni e qualsiasi atto od operazione di gestione ordinaria e straordinaria, e può nominare procuratori ad negotia per singoli atti o categorie di atti.

Inoltre, il Presidente:

- convoca il Consiglio di Fondazione e lo presiede proponendo le materie da trattare

nelle rispettive adunanze;

- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- ha il potere di operare sui conti correnti bancari della Fondazione, potendo a ciò delegare il Direttore Generale o altri Consiglieri;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo all'approvazione del Consiglio di Fondazione nella prima riunione successiva.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni per delega di quest'ultimo ovvero in caso di assenza o impedimento.

ART. 9 – Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno e spedito con lettera raccomandata A.R., almeno cinque giorni prima. In caso di urgenza è ammesso l'invio con qualsiasi mezzo anche telematico che ne attesti la ricevuta, almeno 48 ore prima

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Fondazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale la decisione che abbia il voto del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente. Le decisioni di scioglimento dell'Ente o di modifiche dello Statuto dovranno essere approvate dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio di Fondazione, a condizione che ne sia fatta espressa indicazione nell'avviso di convocazione, possono essere tenute in audio/video conferenza, sempre che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Consiglio di Fondazione.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente del Consiglio di Fondazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare la regolarità della costituzione del Consiglio e l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentita ai partecipanti la discussione e la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, dove gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Delle riunioni del Consiglio di Fondazione è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente.

ART. 10 – Il Consiglio di Fondazione detiene tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione e quindi a titolo puramente esemplificativo:

- approva il bilancio consuntivo, e quello preventivo se necessario e, qualora per la

Fondazione sussistano le condizioni previste dalla legge o laddove ciò sia ritenuto utile, il Bilancio Sociale;

- nomina, revoca e sostituisce i membri del Comitato Scientifico;
- delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- modifica lo Statuto della Fondazione;
- nomina il Direttore Generale, fissandone la retribuzione e la modalità contrattuale di svolgimento della sua opera;
- revoca i consiglieri di sua competenza quando sussiste giusta causa;
- assume e licenzia i dipendenti compresi i dirigenti, su proposta del Presidente;
- individua e ammette i Partecipanti.
- conferisce attestazioni alle persone benemerite della Fondazione;

Il Consiglio potrà nominare al proprio interno uno o più Consiglieri Delegati, ai quali potranno essere conferiti alcuni o tutti i poteri sopra descritti. Non potranno essere delegati i poteri relativi alla approvazione del Bilancio, delle modifiche statutarie, alla revoca di consiglieri, alla approvazione dei Regolamenti di funzionamento, alla ammissione dei Partecipanti e allo scioglimento della Fondazione.

ART. 11 – Il Direttore Generale, se nominato dal Consiglio di Fondazione che determina le condizioni del suo operato compresa la durata, ha la funzione di coordinare ed attuare le delibere del Consiglio di Fondazione curandone i rapporti con il Comitato Scientifico, ed assiste alle sedute di ambedue gli organi fungendone da segretario. Ha inoltre la responsabilità della direzione e della gestione della organizzazione generale della Fondazione, potendo in particolare, secondo le direttive del Consiglio, assumere e gestire dipendenti e collaboratori e provvedere alle spese ordinarie di gestione della Fondazione.

ART. 12 – Il Consiglio della Fondazione potrà provvedere alla nomina di un Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico esplica le attribuzioni ed i compiti di natura consultiva che gli saranno conferiti dal Consiglio di Fondazione. Il Comitato Scientifico può formulare al Consiglio della Fondazione proposte di studi, ricerche od altre attività rientranti nell'oggetto della Fondazione. Al comitato scientifico potranno essere sottoposte la selezione e valutazione dei progetti da sostenere nonché il controllo dei risultati e le valutazioni di impatto.

Il Presidente della Fondazione, ovvero un altro Consigliere all'uopo delegato, presiede il Comitato Scientifico; i membri del Comitato devono essere scelti dal Consiglio di Fondazione tra persone di comprovata esperienza professionale nel settore della assistenza e della valutazione delle imprese. Il Presidente della Fondazione propone la candidatura al Consiglio, che provvede alla loro nomina deliberando a maggioranza su ciascun nominativo proposto.

I membri del Comitato Scientifico possono venire revocati dal Consiglio di Fondazione in caso di assenza per oltre tre riunioni ovvero in caso di divulgazione o utilizzo di notizie riservate apprese durante l'esercizio della loro funzione.

ART. 13 – Salvo diversa disposizione di Legge, la Fondazione si dota di un Organo di Controllo composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Essi restano in

carica tre anni, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno di mandato e possono essere confermati.

Tutti i membri dell'Organo di Controllo sono nominati dalla società Gi Group Holding S.p.A., che designerà anche il Presidente, mentre le modalità di elezione e revoca sono analoghe a quelle del Consiglio di Fondazione.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, Gi Group Holding S.p.A. nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano anche Revisori Contabili, possono esercitare anche la funzione di controllo legale dei conti e, in caso di redazione del bilancio sociale, attestare che esso sia redatto in conformità alle disposizioni di legge e relative linee guida.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove da redigere, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 – L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 maggio di ogni anno il Consiglio di Fondazione deve approvare il bilancio consuntivo per l'anno trascorso, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione e, laddove ne ricorrano le condizioni stabilite dalla legge o sia ritenuto opportuno, il Bilancio Sociale, redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Documenta altresì, nel bilancio di esercizio, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte.

Qualora le dimensioni dell'attività economica lo richiedano, il Consiglio compilerà entro la fine dell'esercizio il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, che dovrà anch'esso, entro la fine dell'esercizio, raccogliere il parere del Collegio dei Revisori.

ART. 15 – Assumono la qualifica di Partecipanti, con facoltà di esercitare i relativi diritti, con particolare riferimento a quello di nominare i membri del Consiglio di Fondazione di loro competenza, i soggetti che il Consiglio di Fondazione a maggioranza assoluta dei membri, riterrà aver dato un adeguato contributo all'attività della Fondazione, con particolare riferimento alle erogazioni in denaro.

La qualifica di Partecipante è intrasmissibile e si perde per decesso, incapacità naturale o

legale, assoggettamento a procedure concorsuali, nonché per scioglimento ovvero cancellazione. Qualora la qualifica di Partecipante sia ottenuta a causa dell'impegno a versare un contributo annuo, la cessazione dell'erogazione del contributo è causa di cessazione della qualifica.

L'esclusione dalla qualifica di Partecipante può essere deliberata dal Consiglio di Fondazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla sua attribuzione o qualora emergano circostanze che rendano inopportuna la partecipazione alla fondazione. La delibera di esclusione, motivata, deve essere comunicata al partecipante in forma scritta.

L'assemblea dei Partecipanti, il cui funzionamento è descritto nel precedente articolo 7, deve essere convocata, per esprimere il proprio parere, nei cinque giorni precedenti le delibere del Consiglio di Fondazione aventi per oggetto le modifiche statutarie o lo scioglimento della Fondazione; l'assemblea esiste e deve essere convocata solo se esistono almeno tre partecipanti.

ART. 16 - Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Consiglio di Fondazione a maggioranza dei due terzi dei componenti, previa richiesta ed ottenimento del parere vincolante della società Gi Group Holding S.p.A..

ART. 17 – Ovunque nel presente Statuto si cita la società Gi Group Holding S.p.A., si intende la società così denominata costituita in data 5 settembre 1997 con atto n. 1019/482 di rep. a rogito del Notaio Carla Fresca Fantoni in Milano, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 12227100158.

Ovunque nel presente Statuto si cita la società Gi Group S.p.A., si intende la società così denominata costituita in data 19 ottobre 1995 con atto n. 136800/10016 di rep. a rogito Notaio Francesco Cavallone in Milano iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 11629770154. In caso di scioglimento o cessazione di detta società, tutti i diritti ad essa spettanti si trasferiranno alla società Gi Group Holding S.p.A., come sopra identificata, e successivamente al soggetto e/o Ente designato dagli organi liquidatori di quest'ultima.

ART. 18 – Lo scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa è deliberato dal Consiglio di Fondazione a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica. Tale delibera dovrà raccogliere il parere vincolante, anche previo, della società Gi Group S.p.A.; il Consiglio, nella medesima seduta, provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori muniti dei necessari ed occorrenti poteri.

Il patrimonio residuo sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo del competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a uno o più Enti di Terzo Settore la cui individuazione avviene in sede di delibera di nomina del Liquidatore. La medesima destinazione del patrimonio è prevista in ogni caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Ente.

ART. 19 – Per tutto quanto non espressamente previsto valgono il D. Lgs. 117/2017 e le sue eventuali modificazioni ed integrazioni, e per quanto non ivi previsto le disposizioni di legge vigenti in materia di Fondazioni.

F.TO: DAVIDE TOSO

F.TO: LORENZO GROSSI Notaio (L.S.)

Certifico io sottoscritto, dott. Lorenzo Grossi, notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 19 novembre 2023, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto analogico allegato sotto la lettera "C" all'atto a mio rogito in data 3 agosto 2022, repertorio n. 11442/7364.

Rilasciato a richiesta della parte per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, nel mio studio in via Leopardi, n. 27, il giorno 25 novembre 2022.

File firmato digitalmente dal Notaio Lorenzo Grossi.